

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali))

Articolo 1 modifica all'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

Articolo 2 modifiche all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

Articolo 3 sostituzione dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

Articolo 4 modifiche all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

Articolo 5 modifiche all'articolo 49 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

Articolo 6 modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

Articolo 7 entrata in vigore

articolo 1 modifica all'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), è inserito il seguente:

<<2 bis. Alle imprese aventi sede legale in altre regioni italiane o all'estero il certificato di cui al comma 1 viene rilasciato dallo IAF al quale viene presentata la domanda.>>.

articolo 2 modifiche all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<La Direzione centrale rilascia>> sono sostituite dalle seguenti: <<Lo IAF rilascia, previa domanda,>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Agli operatori forestali professionali residenti in altre regioni italiane o all'estero, dipendenti o titolari di imprese forestali, il patentino di cui al comma 1 viene rilasciato dallo IAF al quale viene presentata la domanda.>>;

c) al comma 3 le parole: <<all'anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro tre anni dalla data del suo rilascio>>.

articolo 3 sostituzione dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. L'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 è sostituito dal seguente:

- <<1. Ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge forestale, le infrastrutture forestali sono classificate in:
- a) viabilità forestale principale e secondaria;
 - b) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri preclusi al transito motorizzato;
 - c) vie aeree di esbosco.
2. La viabilità forestale principale è caratterizzata da parametri costruttivi e di sviluppo planimetrico tali da assumere rilevanza strategica ai fini della gestione dei comprensori forestali interessati ed è costituita da:
- a) strade forestali principali di larghezza anche superiore a 4 metri;
 - b) piazzali per la raccolta e la qualificazione del legname.
3. La viabilità forestale secondaria è caratterizzata da parametri costruttivi e di sviluppo planimetrico tali da svolgere un servizio mirato alla gestione delle singole particelle forestali ed è costituita da:
- a) strade secondarie e piste forestali, di larghezza pari o inferiore a 4 metri;
 - b) varchi nel soprassuolo di larghezza pari o inferiore a 4 metri;
 - c) piazzali a fondo naturale di deposito temporaneo del legname.
4. Le vie aeree di esbosco sono distinte in:
- a) linee temporanee di gru a cavo tradizionale;
 - b) linee temporanee di gru a cavo mobile;
 - c) linee permanenti di teleferica monofuni, denominate palorci e trifuni.>>.

articolo 4 modifiche all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 3 le parole: <<approvate con decreto del Direttore centrale>> sono sostituite dalle seguenti: <<emanate con decreto del direttore del Servizio>>;
 - b) il comma 4 è abrogato.

articolo 5 modifiche all'articolo 49 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera b) le parole: << piste principali>> sono sostituite dalle seguenti: <<piste forestali>>;
 - b) alla lettera c) le parole: <<lettera d)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera c)>>.

articolo 6 modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera a) le parole: << comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 2 e 3, lettera a)>>;
 - b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) la realizzazione e manutenzione straordinaria e ordinaria dei varchi nel soprassuolo di cui all'articolo 42, comma 3, lettera b)>>;
 - c) alla lettera c) le parole: <<lettera d)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera c)>>.

articolo 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE